**CIRCOLARE A.F.** 

N. 105 del 18 Luglio 2017

> Ai gentili clienti Loro sedi

# I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di settore

#### **Premessa**

Con l'articolo 9 bis del **DL n. 50 del 24.04.2017** (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017) il legislatore ha previsto **l'introduzione di un sistema di indici sintetici di affidabilità fiscale che andrà progressivamente a sostituire gli studi di settore ed i parametri.** 

Il nuovo sistema ISA prevede alcune differenze strutturali rispetto al sistema degli studi di settore (salvo quando si illustrerà nel proseguo):

- con gli studi di settore, il contribuente è tenuto a dichiarare dati ed informazioni per definire una redditività presunta;
- con il nuovo sistema ISA il contribuente dovrà comunicare dati ed informazioni per poter accedere ad un regime premiale sulla base del punteggio assegnato di affidabilità.

I **benefici** collegati al grado di affidabilità sono i seguenti: esonero dal visto di conformità, disapplicazione di ricostruzioni sintetiche del reddito, inapplicabilità di accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno.

Si segnala che i contribuenti, per migliorare il profilo di affidabilità funzionalmente all'accesso al regime premiale, possono **indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi** non risultanti dalle scritture contabili entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette e senza applicazione di maggiorazioni o sanzioni (tale previsione, invece, "avvicina" l'istituto agli studi di settore).

#### **ATTENZIONE!**

Le disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale sono applicabili ed operative solo

**a partire dalla dichiarazione REDDITI 2018**. La disciplina, attualmente, necessita dell'elaborazione degli indici da parte del SOSE e della pubblicazione di provvedimenti attuativi della disciplina, nonché degli strumenti informatici necessari per gli adempimenti.

## Gli indici di affidabilità fiscale (ISA)

Come anticipato in premessa, gli indici di affidabilità fiscale prevedono l'**assegnazione al contribuente** di un **giudizio espresso su una scala da 1 a 10.** La valutazione in termini di affidabilità rileva:

- e per i **gradi più alti**, ai fini dell'applicazione di un **regime premiale**;
- per i **gradi più bassi**, ai fini della **programmazione dei controlli**.

L'elaborazione degli indici è stata demandata al SOSE ed i dati necessari per la profilazione dei contribuenti dovranno essere acquisiti dalle dichiarazioni fiscali o dalle altre informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, la Guardia di Finanza, INPS e INL. I chiarimenti forniti dal SOSE sui criteri di elaborazione degli indici sono stati ripresi dalla stessa scheda di lettura del Senato a commento del DL n. 50/2017:

ISA E CHIARIMENTI SOSE		
Indice sintetico di	Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente su una scala	
affidabilità	da 1 a 10.	
Indicatori di	Gli <b>indicatori INE</b> diventeranno indicatori per il calcolo del livello di	
normalità economica	affidabilità.	
Ciclo economico	Vengono previsti indicatori che colgono l'andamento ciclico dell'economia	
	così da evitare la necessità di specifici correttivi congiunturali.	
Nuovo modello di	Viene prevista una profonda modifica per rendere più coerente alla	
stima	realtà il valore aggiunto per addetto.	
Risultati individuali	Viene prevista una personalizzazione dei risultati per ogni contribuente	
	sulla base degli effetti individuali calcolati con il <b>nuovo modello di</b>	
	stima.	

#### Gli obblighi collegati agli indici sintetici di affidabilità (ISA)

I contribuenti a cui si applicano gli indici di affidabilità devono **dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. I dati che dovranno essere dichiarati verranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.01 di ogni anno, fatta eccezione per gli anni 2017-2018 in cui è concesso un **maggior termine** in vista della prima applicazione dell'istituto (il termine coincide con l'approvazione dei modelli di dichiarazione dei rispettivi periodi d'imposta).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli indici ISA:

- → soggetti che **iniziano o cessano l'attività** (per il periodo d'imposta di inizio e cessazione);
- soggetti che dichiarano ricavi o compensi al di sopra della soglia che sarà definita dal decreto di approvazione degli indici.

## I benefici

Il regime premiale consiste nel riconoscimento di alcuni **benefici fiscali** in relazione ai **diversi livelli di affidabilità** raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

## INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVE

Secondo quanto previsto dal DL n. 50/2017, infatti, per migliorare il profilo di affidabilità i contribuenti hanno la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. I componenti aggiuntivi rilevano ai fini IRES, IRPEF, IRAP e IVA ma non comportano l'applicazione di sanzioni. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi ed il contribuente potrà beneficiare del pagamento rateale.

I benefici previsti dal DL n. 50/2017 sono i seguenti:

BENEFICI DEL REGIME PREMIALE		
I	Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un	
	importo non superiore a 50.000 euro relativamente all'IVA e per 20.000 euro relativamente	
	alle imposte dirette e IRAP.	
II	Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della lettera di	
	garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.	
III	Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative.	
IV	Anticipazione di almeno un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento con	
	riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.	
V	Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	
VI	Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito	
	complessivo non ecceda i 2/3 del dichiarato.	

Si segnala che i benefici relativi all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, da alcune tipologie di accertamento ed alla riduzione dei termini di accertamento **non si applicano alle fattispecie che comportano obbligo di denuncia penale.** 

	gni ulteriore chiarimento e approfondimento d
Vostro interesse.	
Cordiali saluti	
	DOTTORESSA ANNA FAVERO